

LA DISCIPLINA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NON RIENTRA NELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Al Difensore civico è stato chiesto di intervenire presso la Giunta provinciale perché si faccia promotrice di una regolamentazione provinciale delle certificazioni verdi COVID-19 differente da quella statale.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono state previste dal d.l. 22 aprile 2021, n. 52, avente ad oggetto "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", che all'art. 9 le definisce come certificazioni che comprovano l'avvenuta vaccinazione o guarigione o l'avvenuta effettuazione di un test antigienico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus.

Gli artt. 9 quinquies e 9 septies, introdotti nel citato d.l. dagli artt. 1 e 3 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127 recante "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*", hanno previsto l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati.

La richiesta formulata al Difensore civico muove dalla previsione di cui all'art. 9, comma 1, n. 10) dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino - Alto Adige, che attribuisce alle Province autonome competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità e che, ad avviso dei richiedenti, consentirebbe alla Provincia di introdurre una propria disciplina delle certificazioni verdi rispettando soltanto i principi stabiliti dal legislatore statale.

Sul punto, tuttavia, si è già pronunciata la Corte costituzionale che ha ricondotto la normativa anti-Covid alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale, comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. q), Cost.

Secondo la Corte costituzionale, "*a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche» (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell'ordinamento costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività*" (Corte costituzionale 12.03.2021, n. 37; nello stesso senso, v. anche Corte cost. n. 198/2021), ragione per cui non sarebbe ipotizzabile una diversa regolamentazione a livello regionale o provinciale.

Considerato poi il rilievo internazionale della malattia determinata da Covid-19 la Corte costituzionale ha, altresì, precisato che la profilassi internazionale non può che riguardare “*norme che garantiscano «uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale»*” (Corte costituzionale n. 37/2021).

Ne consegue, dunque, che “... *per quanto fondamentale sia l’apporto dell’organizzazione sanitaria regionale, a mezzo della quale lo Stato stesso può perseguire i propri scopi, il legislatore statale è titolato a prefigurare tutte le misure occorrenti*” a fronte del “*divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale*” (Corte costituzionale n. 37/2021). Questo non significa, peraltro, l’esclusione in assoluto di spazi di intervento da parte delle Regioni nella fase attuativa e operativa “*riguardanti, ad esempio, l’organizzazione dei servizi sanitari e l’identificazione degli organi deputati al controllo e alle conseguenti sanzioni*” (T.A.R. Roma, Sez. III, 02.10.2020, n. 10047).

L’art. 9, comma 10 bis, del citato d.l. 52/2021, si inserisce legittimamente nel quadro delle competenze come sopra ricostruito, laddove dispone che “*Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.*” Si tratta – come ha precisato il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali - di “*previsione quantomai opportuna in ragione dell’esigenza di evitare iniziative di singole Regioni che, proprio in ragione della riserva di legge statale che caratterizza le materie incise da queste misure, risulterebbero illegittime e non certo soltanto sotto il profilo privacy*” (Memoria del 5 ottobre 2021 presentata alla prima Commissione permanente Affari costituzionali del Senato in vista della conversione in legge del d.l. 21 settembre 2021, n. 127)

ES 17-12-2021